

NORME SULLA FORMAZIONE SINCRONA A DISTANZA (FAD) NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE RELIGIOSE (ISSR) PRESENTI IN ITALIA

Con l'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* del 28 giugno 2008 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha ridefinito la precedente normativa «considerando soprattutto le nuove istanze di carattere pastorale, come anche l'evoluzione verificatasi nell'ambito delle legislazioni civili di numerosi Paesi in ordine all'insegnamento superiore, con cui queste istituzioni accademiche ecclesiastiche sono chiamate ad interagire» (n. 1).

Sulla base delle indicazioni espresse nella suddetta *Istruzione* gli ISSR a livello diocesano e interdiocesano hanno rifondato il proprio statuto giuridico e ridefinito la propria missione, differenziandosi dal percorso offerto «dai Centri accademici ecclesiastici – quali le Facoltà di Teologia e gli Istituti ad esse incorporati, aggregati e affiliati» (*Istruzione* n. 2) al fine di «promuovere la formazione religiosa dei laici e delle persone consacrate, per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo attuale, favorendo anche l'assunzione di impieghi professionali nella vita ecclesiale e nell'animazione cristiana della società; preparare i candidati ai vari ministeri laicali e servizi ecclesiali; qualificare i docenti di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, eccettuate le Istituzioni di livello universitario» (*Istruzione* n. 3).

In Italia la recezione dell'*Istruzione* attraverso la *Nota normativa* della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) pubblicata il 30 settembre 2009 ha comportato l'aggiornamento degli Statuti degli ISSR eretti nel triennio 2005-2008 e inseriti nella mappa approvata dal Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose, in quanto abilitati a rilasciare i titoli per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.

Terminato il periodo *ad experimentum* degli ISSR, la CEI ha avviato di concerto con questo Dicastero una verifica degli ISSR eretti sul territorio nazionale e collegati alle Facoltà teologiche, al termine della quale si è accertata la necessità di procedere a un maggiore accorpamento degli Istituti a livello regionale, per ridurre il numero ed elevare la qualità della proposta formativa.

Al fine di non limitare la possibilità di formazione accademica in chi risiede in luoghi distanti dai centri di formazione, da più parti — in particolare dagli episcopati delle Conferenze regionali in Italia — è giunta la richiesta di

consentire l'attivazione di modelli formativi oggi già presenti e collaudati da altre istituzioni accademiche e denominati "Formazione sincrona a distanza" (FAD) grazie ai quali è possibile offrire contenuti formativi in modo partecipativo attraverso il supporto di strumenti multimediali, così da superare le distanze territoriali e consentire la fruizione di parte dell'offerta accademica a chi non potesse altrimenti beneficiarne.

Per regolamentare la suddetta procedura e indirizzare a un corretto utilizzo della stessa, evitando che essa possa snaturare l'identità degli ISSR e annullare i suoi potenziali formativi, considerando che l'ISSR «adotta specifici strumenti di studio, metodi pedagogici e l'impiego di energie per un apprendimento e un'applicazione didattica differenti da quelli che vengono richiesti dalle Facoltà di Teologia» (*Istruzione* n. 4),

si concede

la facoltà degli ISSR interdiocesani o regionali collegati alle Facoltà teologiche in Italia di modificare gli Statuti e i regolamenti secondo le seguenti norme.

Art. 1 — Gli ISSR in Italia possono prevedere due modalità didattiche: quella presenziale tradizionale e quella presenziale a distanza, ovvero con la trasmissione sincrona delle lezioni in uno o più poli formativi accademici di un ISSR, garantita dalla presenza di adeguati supporti tecnologici, dalla frequenza di almeno dieci studenti e dalla assistenza di un *tutor*, secondo le indicazioni di seguito espresse. Non è consentito agli ISSR attivare solo la FAD senza prevedere anche la modalità presenziale tradizionale.

Art. 2 — La FAD viene concessa, allo scopo di garantire la qualificazione della formazione accademica in un determinato territorio (cf *Istruzione* art.17), solo agli ISSR che si accorpano e in cui si identificano dei poli formativi accademici di un ISSR interdiocesano o regionale.

Art. 3 — La FAD può essere attivata solo in forma sincrona, nella modalità in cui docenti e studenti comunicano da luoghi diversi e distanti ma contemporaneamente. L'interazione dunque, seppure mediata dagli strumenti multimediali, avviene in *real time*. Si esclude la possibilità di FAD asincrona, in cui i diversi soggetti comunicano in tempi diversi.

Art. 4 — Perché sia attivata la FAD occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- a. la presenza di mezzi tecnologici di alto profilo che consentano senza disagio la trasmissione delle lezioni e la possibilità di interazione tra sede erogante e polo ricevente e viceversa, con utilizzo della medesima piattaforma e usufruendo di una significativa velocità di connessione;

- b. la presenza in aula del polo formativo accademico ricevente di un *tutor* che favorisca l'attività didattica della lezione, garantisca la possibilità di interazione, sostenga l'apprendimento dell'offerta formativa;
- c. la frequenza di almeno dieci studenti nel polo formativo accademico ricevente;
- d. la nomina di un coordinatore della FAD scelto tra i docenti stabili dell'Istituto;
- e. la sussistenza di condizioni economiche tali da garantire la modalità della FAD per un periodo congruo (cf *Istruzione* art. 34);
- f. la sussistenza anche nel polo formativo accademico ricevente di mezzi accademici adeguati, quali una biblioteca (cf *Istruzione* artt. 31-33), un servizio di segreteria limitatamente alla FAD, locali di studio idonei, sito web aggiornato, sussidi tecnici che siano di aiuto alla didattica (cf *Istruzione* art. 30).

Art. 5 — Negli ISSR che oltre alla modalità presenziale tradizionale attivano anche la FAD, il Direttore, oltre i compiti descritti nell'art. 11 dell'*Istruzione*, deve assolverne altri specificamente rivolti alla modalità didattica a distanza, tra i quali riunirsi periodicamente con i *tutor* e con gli alunni, riferire al Consiglio di Istituto eventuali problematiche che insorgono, vigilare sulla corretta realizzazione delle modalità prescritte ecc. Tali funzioni devono essere elencate in una apposita sezione del Regolamento dell'ISSR (cf *Istruzione* art. 12 § 4,a).

Art. 6 — Negli ISSR che hanno attivato la FAD il Moderatore deve nominare un coordinatore della FAD scelto tra i docenti stabili dell'ISSR che ha il compito di predisporre le condizioni perché l'intera offerta formativa erogata tramite la modalità sincrona a distanza sia realizzata in modo corretto e funzionale, a beneficio degli studenti e nel rispetto delle finalità e prerogative dell'Istituto.

Art. 7 — Il *tutor* garantisce la presenza in aula durante le lezioni a distanza anche per aspetti organizzativi e ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli studenti e collaborare con i docenti titolari delle lezioni, assicurando il collegamento tra i docenti e gli studenti durante il percorso formativo. Deve essere in possesso di un titolo di studio adeguato alla funzione da svolgere, ovvero almeno di una licenza canonica o di una laurea magistrale. Deve inoltre ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi* dal Moderatore dell'ISSR (cf *Istruzione* art. 10 b) in accordo con il Vescovo diocesano dello stesso *tutor*. È necessario che l'ISSR individui un *tutor* per ogni area disciplinare a cui le materie erogate tramite FAD afferiscono (cf *Istruzione* art. 15 § 1).

Art. 8 — La modalità di iscrizione e frequenza della FAD è la stessa prevista per gli studenti ordinari, straordinari, ospiti e uditori dell'ISSR (cf *Istruzione* art. 18 § 1).

Art. 9 — Il Regolamento dell'ISSR deve regolare la modalità della FAD ed eventualmente prevedere la possibilità di corsi o lezioni secondo la modalità presenziale tradizionale presso la sede.


Art. 10 — Gli esami, sia in forma scritta che orale, si svolgono sempre in modalità presenziale nella sede dell'Istituto (cf *Istruzione* art. 18 § 2).

Art. 11 — I piani di studio degli ISSR che attivano anche la FAD devono prevedere un corso di metodologia dello studio che presenti anche la modalità didattica a distanza secondo le condizioni prescritte.

Art. 12 — Le Conferenze Episcopali Regionali stabiliscono in quale misura esse possano contribuire dal punto di vista economico al mantenimento degli ISSR interdiocesani o regionali e alla realizzazione della FAD nei poli formativi accademici.

Art. 13 — La richiesta di attivazione della FAD viene presentata dal Gran Cancelliere della Facoltà Teologica di collegamento alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, previo parere favorevole della Facoltà Teologica di collegamento, della Conferenza Episcopale Regionale e del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della CEI, il quale potrà dare il proprio assenso solo dopo avere valutato le effettive motivazioni e la sussistenza dei requisiti. L'ISSR che vorrà attivare la FAD nei poli formativi accademici dovrà presentare adeguata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, compreso il regolamento con apposita sezione dedicata alla FAD ed elenco dei *tutor* con relative qualifiche accademiche.

Roma, 14 settembre 2015, festa dell'Esaltazione della Santa Croce.



II PREFETTO



IL SEGRETARIO